

a5) Lavori sulla S.S. 510 lotti nn. 4, 5 e 6 (località Bersaglio e Vello)

7.23. La costruzione del tratto in variante della S.S. n. 510, tra le località Bersaglio e Vello dell'estesa di circa 17 chilometri, rientrante nell'itinerario di competenza del compartimento regionale della viabilità di Milano, venne suddiviso in tre lotti nn. 4, 5 e 6.

Per la realizzazione del 4° lotto, **venne redatto il progetto 12 aprile 1989**, n. 8145 dell'importo di L. **94.000.000.000** di cui L. 67.550.000.000 per lavori, che fu approvato dopo oltre due anni con Decreto Aziendale (D.A.) del **3 settembre 1991, n. 2655**, su **parere favorevole del Consiglio dell'ANAS nella seduta del 15 novembre 1989**, che ne dispose l'appalto a mezzo di licitazione privata.

Sottoposto a riesame, nella seduta del 26 aprile 1990, il Consiglio ne deliberò l'affidamento a trattativa privata all'A.T.I. Secol-Irces 55 con la quale si stipulò il **contratto 4 giugno 1991, n. 20.640 di rep.**

Per la realizzazione del 5° lotto, venne redatto il progetto **17 novembre 1989**, n. 8146 dell'importo di L. 94.700.000.000 di cui L. 68.000.000.000 per lavori, approvato, a distanza di 16 mesi, con D.A. **19 marzo 1991, n. 519** su parere favorevole del **Consiglio dell'ANAS nella seduta del 30 novembre 1989** che ne dispose l'appalto a mezzo di licitazione privata.

I lavori vennero aggiudicati all'A.T.I. Sicalf-Follioley con la quale si stipulò il contratto **21 dicembre 1990, n. 20.440 di rep., dopo 25 mesi dalla redazione del progetto.**

Per la realizzazione del 6° lotto venne redatto il progetto **17 novembre 1988**, n. 8147 dell'importo di L. 74.500.000.000 di cui L. 53.550.000.000 per lavori, approvato dopo 32 mesi con

D.A. 23 luglio 1991, n. 1995 su parere favorevole del **Consiglio dell'ANAS** nella seduta del **21 dicembre 1989, che ne dispose l'appalto a mezzo di licitazione privata.**

I lavori vennero aggiudicati all'A.T.I. De Lieto-Donati con la quale si stipulò il **contratto 10 aprile 1991, n. 20.559 di rep.**

I lavori relativi al 4° e 6° lotto furono sospesi al fine di consentire la redazione di una **perizia di variante**, che contenesse **l'aumento del costo delle opere entro il 50%**, dell'importo del progetto originario, previsto dall'art. 5 lett. f) della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Per i lavori del 5° lotto il contratto n. 20.440/1990 venne rescisso con D.A. 4 marzo 1994 n. 4566, a causa del fallimento della società mandataria Sicalf.

I lavori del 4° lotto sono stati affidati a trattativa privata in data 30 maggio 1990 con nota n. 1513, ai sensi dell'art. 5 lett. b) e d) della legge 8 agosto 1977, n. 584, il relativo contratto è stato stipulato in data 4 giugno 1991 con n. 20640 di rep., in contrasto con il diritto nazionale ed europeo.

Il Consiglio dell'ANAS ha deliberato tale affidamento sulla base della **relazione redatta dal Compartimento di Milano in data 15 marzo 1990**, n. 8977, che ha motivato la «... comprovata necessità di intervenire con i nuovi lavori sulle opere dell'attiguo 3° lotto costruito dal raggruppamento temporaneo Secol-Irces 55», sostenendo altresì lo stabilirsi di «... una sicura condizione di interferenza tecnica tra le opere ... aparendo, quindi, la necessità dell'esecutore unico».

Non sembra che tali argomentazioni siano sufficientemente valide perché si possa ricorrere all'istituto dell'affidamento a trattativa privata dei lavori in argomento.

Al riguardo è necessario richiamare il principio con il quale il **Consiglio di Stato, con decisione n. 2728 del 15 maggio**

2000, ha ribadito i motivi di affidamento delle opere a trattativa privata per «ragioni tecniche» previste dall'art. 5 lett. b) della citata legge n. 584/1977 le quali consistono: **«in particolari qualità dell'impresa tali da farla apparire sia sotto il profilo delle maestranze altamente specializzate sia per gli strumenti tecnologici di cui dispone, come l'unica in grado di eseguire un'opera dalle caratteristiche tecniche assolutamente particolari, e cioè in caso del tutto anomali quali quelli di prestazioni infungibili e rese in posizione monopolistiche»**.

Anche la **Corte dei Conti** (Sezioni del controllo), molti anni prima, con delibera 15 luglio 1983, n. 1370, sostenne che **«...non sono rilevanti ragioni di convenienza operativa, di opportunità amministrativa o di vantaggio economico, ma occorre che si versi in situazioni obiettivamente identificabili e riconducibili ad esigenze tecniche, in relazione alle quali sussista l'assoluta necessità di un esecutore determinato»**.

Per quanto concerne, poi, l'altra condizione posta a base per giustificare l'affidamento a trattativa privata del lavoro de quo, e cioè il richiamo alle previsioni di cui all'art. 5 lett. d) della ripetuta legge n. 584/1977, le motivazioni addotte non sembrano possedere i requisiti della sufficienza.

Infatti la stessa Corte dei Conti (Sezioni del controllo) con delibera 15 giugno 1993, n. 98, ribadendo il concetto più volte manifestato in materia, ha sostenuto che **«la condizione della sola eccezionale urgenza (anche a livello di emergenza), non correlata all'altra della imprevedibilità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, non dà legittimo ingresso alla disposizione dell'art. 5, lett. d), della legge 8 agosto 1977, n. 584»**, disposizione questa, peraltro, sostituita dall'art. 9 della legge 19 dicembre 1991, n. 406 e successivamente

abrogata dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (nuovo regolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP. 11 febbraio 1994, n. 109).

a6) Riaffidamento dei lavori

7.24. Con reiterati decreti legge adottati dal Governo, ultimo dei quali emanato in data 24 settembre 1996, n. 495 (il primo venne emesso in data 26 luglio 1994, n. 468) convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 662, vennero dettate alcune norme al fine di sanare delle situazioni venutesi a creare nei confronti di quei lavori che «per qualunque motivo risultino **sospesi**, anche in via di fatto, da almeno quattro mesi alla data del 31 dicembre 1994» (art. 7, comma 1, D.L. n. 495/1996).

Pertanto le pubbliche amministrazioni, tra cui l'ANAS, (art. 7 comma 11 del D.L. n. 495/1996) potevano procedere al riesame di tutte le procedure di affidamento o di esecuzione delle opere per la loro ripresa e conclusione.

A tali fini, venne nominata una commissione con compiti di valutare se ricorrono, o meno, nei casi in esame, le circostanze dettate dalla legge (art. 7, comma 3, D.L. n. 495/1996).

Per il completamento delle opere sospese di cui ai lotti nn. 4, 5 e 6 - oggetto della presente relazione - il Compartimento di Milano ha redatto un nuovo progetto in data 9 dicembre 1993, n. 10287, aggiornato al 23 luglio 1996, dell'importo di L. 99.452.238.900 di cui L. 83.573.310.000 per lavori.

La commissione, istituita ai sensi del citato art. 7 del decreto legge n. 495/1996, con parere espresso in data 20 novembre 1996, ha ritenuto che vi fossero tutti i requisiti previsti dalla legge per l'affidamento «dei lavori sospesi relativi ai lotti nn. 4, 5 e 6 della S.S. n. 510, proponendone, quindi il loro

completamento alla nuova associazione temporanea Secol-Irces 95-De Lieto-Donati, che ne aveva fatto richiesta. Tale proposta trovava il suo accoglimento nella determinazione dell'Ente assunta in data 22 novembre 1996, n. 2061.

Successivamente, con relazione 31 luglio 1997, n. 7875, la Direzione Centrale Lavori, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto n. 10287/1993/1996, lo trasmetteva all'Amministratore dell'ANAS per l'approvazione definitiva, precisando, tra l'altro, che:

- i nuovi lavori non avevano bisogno dello studio VIA trattandosi di strada extra urbana secondaria non ricompresa nell'elenco dei raccordi internazionali;
- non avendo il Compartimento di Milano apportato variazioni piano altimetriche al tracciato già approvato, si ritenevano validi i pareri ed autorizzazioni già acquisiti ed operativi per i lavori già appaltati.

Il progetto veniva approvato con disposizione dell'Amministratore 14 ottobre 1997, n. 3134 con il quale venne anche «affidata» l'esecuzione dei lavori all'A.T.I. Secol-Irces 95-De Lieto-Donati.

Al completamento dei tre lotti, i cui lavori sono stati oggetto di tre distinti progetti e affidati a tre distinte associazioni temporanee di imprese, si è provveduto con la redazione di un progetto di completamento accorpando i tre lotti la cui esecuzione è stata proposta di affidare ad una nuova associazione temporanea che ne aveva fatto richiesta. La nuova associazione venne costituita da tutte le imprese - ad eccezione di quelle sotto procedura concorsuale - che avevano fatto parte delle associazioni per i singoli lotti originari.

Durante il corso dei lavori si è resa necessaria una nuova perizia di variante tecnica e suppletiva che il Compartimento di Milano ha redatto (non sono indicati gli estremi del numero e della data

) dell'importo di L. 23.162.530.532, di cui L. 11.624.877.725 per lavori. Detta perizia è stata approvata dal Consiglio dell'Ente ANAS nella seduta del 31 agosto 2000.

Sotto l'aspetto economico, alla data del voto del Consiglio dell'ANAS, il quadro risulta il seguente:

Costo progettuale del 4° lotto di Km 3+092	L.	81.942	mil
Costo di due perizie suppletive	L.	<u>21.354</u>	"
Totale	L.	103.296	"
Costo progettuale del 5° lotto di Km. 7+979	L.	76.855	"
Costo progettuale del 6° lotto di Km. 3+263	L.	63.335	"
Costo di due perizie suppletive	L.	<u>17.300</u>	"
Totale	L.	80.635	"
Totale costo del 4, 5, 6 lotto di Km. 14+334	L.	260.786	"
Affidamento per completare i tre lotti	L.	78.013	"
Perizia suppletiva	L.	<u>23.162</u>	"
Totale	L.	101.175	"
Totale generale	L.	<u>361.961</u>	"

L'aumento percentuale, rispetto al progetto originario, risulta di circa il 61,36%. Inoltre i contratti, per l'esecuzione dei tre lotti risultano stipulati nel semestre dicembre 1990-giugno 1991. Il tempo di esecuzione era fissato in 720 giorni.

Ad agosto 2000 – dopo circa nove anni - si stava approvando una perizia suppletiva per maggiori lavori ed una proroga, all'ultimazione dell'opera, **di altri 380 giorni che porterà a dichiarare ultimati tutti gli interventi – salvo ulteriori proroghe – nel settembre 2001.**

Pertanto i lavori di ammodernamento, sui tre lotti in esame, dagli originari 720 giorni di tempo stabiliti per dare ultimate le opere, si arriverà a dichiararne la loro ultimazione, nel settembre 2001, e **cioè dopo oltre dieci anni dalla consegna con una «velocità di esecuzione»**, dei complessivi km

14,334, di 1,592 chilometri l'anno ovvero di 4,361 metri al giorno, ed un costo unitario di L. 25,251 mld a chilometro.

Per un'informazione completa si deve soggiungere che:

- per i lavori del 5° lotto, il contratto fu rescisso causa il fallimento della società mandataria;
- per i lavori del 4° lotto, i lavori risultano ultimati, così come dichiarato dai verbali di ultimazione, redatti in data 11 aprile 1996.

Tale impostazione non sembra condivisibile perché «con riferimento ai contratti di opera pubblica, l'opera deve intendersi completata materialmente, anche ai sensi dell'art. 1669 Cod. Civ., nella data risultante dal cosiddetto certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 62 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 ...» (Cassazione 6 marzo 1995, n. 2571), con la conseguenza di non poter considerare «sospesi» i tre lotti in esame, (postulando, quindi la vigenza di un rapporto contrattuale ancora in essere) ed affidarne, quindi, il completamento ad un esecutore (ancorché siano gli stessi soggetti dei lavori progettuali) - sulla base di un parere espresso da una commissione - quando è venuto meno il vincolo negoziale che lega in modo sinallagmatico il committente e l'impresa esecutrice: e ciò in contrasto anche con l'avviso manifestato dalla ex Direzione Centrale Amministrativa dell'A.N.A.S. (con relazione del 16 maggio 1996) secondo cui, risultando contrattualmente chiusi i rapporti con le imprese aggiudicatrici dell'appalto originario, non potevano applicarsi i principi dettati dalla nuova normativa, dovendosi far ricorso ad una nuova gara pubblica.

a7) Atti stipulati negli anni 1996-2000

7.25. E' stato predisposto un esame sui soli importi impegnati per gli atti negoziali stipulati tra l'Ente ANAS e le imprese appaltatrici nel periodo di riferimento gennaio 1996-giugno 2000.

Appare evidente l'elevato numero di affidamenti a «trattativa privata» di lavori pubblici, **malgrado la vigenza della legge n. 109/1994 (Merloni)**, che ne vieta tassativamente l'adozione, salvo casi estremamente ridotti, previsti dalla stessa legge.

Una parte di tali affidamenti sono l'esito dei ripetuti decreti legge che dal 26 luglio 1994 al 24 settembre 1996 hanno regolamentato la materia (l'argomento è stato oggetto di trattazione nelle pagine precedenti).

I prospetti sinottici che seguono, sono di ausilio alla dimostrazione della capacità negoziale dell'ANAS nel periodo in esame.

(in milioni di lire)

Anno	Contratti		Atti agg.vi		Totale	
		Importi				Importi
1996	44.	522.420	21	92.022	65	614.442
1997	52	665.860	16	52.356	68	718.216
1998	72	2.086.794	5	30.325	77	2.117.119
1999	51	1.526.123	4	6.227	55	1.532.359
2000	23	731.943	4	14.909	27	746.852
Totali	242	5.533.140	50	195.839	292	5.728.988

I 50 atti aggiuntivi si riferiscono a contratti stipulati negli anni 1988-1998 molti dei quali sono ancora in corso di esecuzione come da prospetto.

Nel 90% dei casi, per i lavori ultimati, non è stato ancora pagato il saldo.

Atti agg.vi stipulati anno 1996 n. 21				Atti agg.vi stipulati anno 1997 n. 16			
Rifer. contr. Stipulati.		Stato dei lavori		Rifer. contr. stipulati.		Stato dei lavori	
n.	anno	in corso	ultimati	n.	anno	in corso	ultimati
1	1988		1	1	1989		1
3	1990	1	2	1	1990	1	
7	1991	6	1	2	1991		2
4	1992	3	1	4	1992	3	1
2	1993	1	1	3	1993	1	2
2	1994	2		3	1995	1	2
2	1995	1	1	1	1996	1	

Atti agg.vi stipulati anno 1998 n. 5				Atti agg.vi stipulati anno 1999 n. 4			
Rifer. contr. Stipulati.		Stato dei lavori		Rifer. contr. stipulati.		Stato dei lavori	
n.	anno	in corso	ultimati	n.	anno	in corso	ultimati
1	1990		1	1	1996		1
1	1991		1	1	1997	1	
1	1992		1	2	1998	2	
1	1995	1					
1	1996		1				

Atti agg.vi stipulati anno 2000 n. 4			
Rifer. contr. stipulati		Stato dei lavori	
n.	anno	in corso	ultimati
1	1991	1	
1	1993	1	
1	1995	1	
1	1997	1	

I contratti (n. **242**) per l'esecuzione delle opere, sono stati sottoscritti a seguito delle seguenti forme di affidamento:

Anno	Contratti			Annotazioni
	n.	Tr.priv.	Licit.	
1996	44	14	30	<i>le tratt. priv.riguardano riaffid. ex art.6</i>
				<i>del d.l. n. 468/1994 più volte reiterato</i>
1997	52	20	32	<i>idem</i>
1998	72	20	52	<i>idem</i>
1999	51	11	40	<i>idem</i>
2000	23	3	20	
Totale	242	68	174	

Importo complessivo dei contratti stipulati suddiviso in affidamenti:

Anno	Contratti				Totale
	n.	Tratt.priv.	n.	Licit. priv.	
1996	14	216.840	30	305.580	522.420
1997	20	332.436	32	333.424	665.860
1998	20	582.073	52	1.504.721	2.086.794
1999	11	458.988	40	1.067.135	1.526.123
2000	3	76.250	20	655.693	731.943
		1.666.587		3.866.553	5.533.140

L'importo di L **5.533.140** si riferisce al totale complessivo dell'importo netto dei singoli contratti stipulati nell'arco di tempo preso in esame.

Ad esso va aggiunto l'importo complessivo delle somme a disposizione di ogni singolo progetto (espropri, lavori in economia, IVA, etc.).

Gli impegni assunti negli anni 1996-2000 (20 giugno) sono stati fatti gravare - principalmente - sui capitoli di bilancio nn. 709, 750, 751, 801, 805, 806, 807 e 808 come da seguente prospetto (*importi espressi in milioni*):

Cap.	1996	1997	1998	1999	2000	Totale
709	1.521.803	2.414.555	1.894.664	1.355.085	2.443.848	9.629.955
750	759.946	259.506	20.928	56.821	0	1.097.201
751	428.671	186.717	6.932	0	0	622.320
801	3.763.193	233.873	0	0	0	3.997.066
805	0	80.993	120.241	208.787	159.161	569.182
806	0	151.165	329.515	279.031	67.566	827.277
807	0	16.991	96.572	26.653	0	140.216
808	0	33.788	76.284	133.070	188.157	431.299
Tot.	6.473.613	3.377.588	2.545.136	2.059.447	2.858.732	17.314.516

Sui capitoli di bilancio non gravano esclusivamente le spese inerenti i progetti esecutivi dei lavori, ma anche le spese per dare corso a sentenze esecutive, contenziosi vari, art. 31bis L. 109/1994, lodi arbitrali, revisione prezzi ecc., i cui importi incidono per centinaia di miliardi. Stante la complessità dell'indagine, la Corte si riserva di riferire nella prossima relazione.

Dall'esame dei contratti stipulati dal gennaio 1996 al giugno 2000, si è rilevato che alcuni atti aggiuntivi hanno interessato una riduzione di spesa per lavori di importo, a volte, anche considerevole. Si è ritenuto opportuno evidenziare, pertanto, detti atti comportanti una diminuzione di spesa con indicazione, a fianco di ognuno, della motivazione.

Comp.	Atto aggiuntivo			Note
	n.	Data	Importo	
BA 277	24115	2.5.96	-1.301.496.676	economie derivanti dai ribassi d'asta dei lavori affidati in economia. non ha niente a che vedere con i lavori
BO 31	362	3.4.98	-634.806.589	a tacitaz. vertenza ex 31bis L. 216/95 ?
BO 377	22069	8.2.96	-47.453.545	lievi variazioni sulle previsioni progettuali
CA 166	42	22.7.96	-12.755.572	rettifica importo contratto per errore materiale di trascrizione
CA 470	601	21.4.99	-289.739.776	per modifiche al tracciato a seguito intervento Ass.Pubblica .Istruzione Beni Culturali Spettacolo. Reg. Sardegna (inf. 1/5)
FI 226	839	12.4.00	-104.146.125	minori lavori per riduzione d'intervento (inf. al 1/5 obbl.)
MI C523	118	18.12.96	-1.173.113.293	per ineseguibilità delle opere a seguito di scavi archeologici, spostamento linee ENEL e canali (inf. al 1/5 obbl.)
RM 33	22068	8.2.96	-3.333.871.586	errore riguarda-un atto agg.vo è stipulato nel 1990
TO 388	497	11.12.98	-838.786.912	variazione a seguito di verifica di cui all'art. 5 Regolamento 350/1895 e di nuovi prezzi (sup. al 1/5 obbl.)
TOTALE			-7.736.170.074	seguono alcune considerazioni

Si formulano delle considerazioni in merito ad alcuni casi che danno luogo a perplessità.

7.26. BO 31/751 (lavori di completamento lungo la S.S. n. 12 della tangenziale di Modena con diramazione per Sassuolo, 2° lotto)

Per la esecuzione dei lavori sulla S.S. n. 12, il Compartimento di Bologna ha redatto in data 24 novembre 1996 la perizia di variante tecnica n. 7035 con la quale si prevede una riduzione di spesa per lavori di L. 634.806.589.

Dall'esame del successivo atto aggiuntivo n. 362 stipulato in data 3 aprile 1998, si rileva una discordanza tra i lavori affidati e quelli previsti in perizia.

Infatti, mentre nell'atto negoziale si richiama la cennata perizia con la quale si riconosce il minor importo per lavori da eseguire, dall'altra si prende atto di un incremento della garanzia

fidejussoria, prestata dall'appaltatore, per garantire i lavori eccedenti il quinto d'obbligo nell'importo di L. 857.411.100.

Concludono le parti, nel sottoscrivere l'atto aggiuntivo che «... l'importo contrattuale netto dei lavori viene elevato da L. 13.474.377.002 a L. 16.806.577.129 più L. 347.345.691...».

Risulta, pertanto, evidente la ragione per cui a seguito di una perizia di variante nella quale è prevista una riduzione di spesa di L. 634.806.589, venga poi stipulato un atto aggiuntivo per maggiori opere per L. 3.679.545.818 (16.806.577.129 + 347.345.691 - 13.474.377.002).

7.27. FI 226/COL (lavori di costruzione della variante di Livorno, lotto 1°, tratto Salviano-Chioma, compreso lo svincolo di Maroccone lungo la S.S. 1)

Per i lavori di costruzione della variante di Livorno, il Compartimento di Firenze ha redatto in data 20 ottobre 1997 la perizia di variante tecnica n. 14.386 con riduzione di spesa per lavori di L. 104.146.125.

Dall'esame del conseguente atto aggiuntivo n. 839 stipulato in data 12 aprile 2000, si rileva che l'importo per l'esecuzione dei variati lavori viene compensato con l'importo di altri lavori non potuti eseguire.

Le perplessità nascono dal fatto che nell'atto negoziale, l'Ente appaltante applica l'istituto del «riconoscimento di debito» nei confronti dei variati lavori - peraltro previsti in perizia approvata con D.A. n. 1621/1998 - detraendo il 10% dell'utile netto all'impresa esecutrice.

7.28. MI C 523 (lavori di costruzione della variante esterna agli abitati di Gavardo e Vilanuova sul Clisi, 3° lotto, lungo la S.S. n. 45bis)

Per i lavori di costruzione della variante esterna alla S.S. n. 45bis, il Compartimento di Milano ha redatto, in data 23 novembre 1995, la perizia n. 11.070 che prevede la riduzione di spesa per lavori di L. 1.173.113.293.

Dall'esame dell'atto aggiuntivo si rileva che tale importo si riferisce a situazioni particolari, che hanno impedito l'eseguibilità delle opere, come aree archeologiche, mancato spostamento linee ENEL.

Tale procedimento si pone in contrasto con l'art. 5 del R.D. 350/1895, tuttora in vigore, che obbliga il committente all'esecuzione della fattibilità dell'opera, **prima della consegna dei lavori**: attività questa ben procedibile con riferimento alla zona interessata.

7.29. TO 388/751 (lavori di costruzione della variante di Fossano, 2° lotto, lungo la S.S. 231)

Per la esecuzione dei lavori di costruzione della variante di Fossano lungo la S.S. n. 231, il Compartimento di Torino ha redatto in data 30 gennaio 1998, la perizia n. 1 nella quale si prevede la riduzione di interventi per lavori di L. 838.786.911.

Dall'esame dell'atto aggiuntivo n. 497 stipulato in data 11 dicembre 1998 si rileva che la necessità di redigere la perizia di variante, è nata «dalle diverse situazioni in loco» emerse a seguito della «dichiarazione di cui all'art. 5».

Sebbene non specificato, è evidente che il riferimento all'art. 5 è quello del Regolamento n. 350/1895 sui lavori pubblici.

Anche in questo caso, l'accertamento dello stato dei luoghi andava eseguito *prima della consegna dei lavori*.

Si riportano le spese complessivamente impegnate, negli anni 1996 - 2000, sui capitoli di bilancio nn. 709, 750, 751, 801, 805, 806, 807, 808, al fine di finanziare i contratti per lavori suddivisi geograficamente per territorio.

(in miliardi di lire)

Territorio	Km. (a)	1996	1997	1998	1999	2000*	Totale
Nord (1)	14.002,900	224.683	258.629	600.312	617.120	262.244	1.962.988
Centro (2)	10.940,087	163.975	195.596	494.170	449.318	204.128	1.507.187
Sud (3)	11.926,748	114.803	209.409	741.940	300.847	257.880	1.624.879
Isole (4)	6.536,000	18.962	2.223	250.373	158.837	7.691	438.086
Totale	43.405,735	524.419	667.854	2.088.793	1.528.121	731.943	5.533.140

(a) Fonte D.L.gs. 29 ottobre 1999, n.461.

(1) Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna.

(2) Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

(3) Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria.

(4) Sardegna, Sicilia.

(*) Dati provvisori al giugno 2000.

Distribuzione degli investimenti per area geografica dal 1.1.1996 al 30.6.2000

